

REGOLAMENTO (CE) N. 239/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm (coke 80+) originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) In data 20 dicembre 2006 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm (coke 80+) originario della Repubblica popolare cinese (RPC) ⁽²⁾. In data 19 settembre 2007 la Commissione, con regolamento (CE) n. 1071/2007 ⁽³⁾ («regolamento provvisorio») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di Coke 80+ originario della RPC.
- (2) Il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata da tre produttori comunitari, rappresentanti il 40 % circa della produzione comunitaria totale di coke 80+. Al considerando (2) del regolamento provvisorio era indicata una quota di «oltre il 30 %», ma dalla successiva inchiesta è risultato che i denunciatori rappresentavano in realtà circa il 40 % della produzione comunitaria totale.
- (3) Come indicato al considerando (12) del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l'analisi delle tendenze perti-

nenti per valutare il pregiudizio, la Commissione ha analizzato i dati relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (4) A seguito dell'istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di coke 80+ originario della RPC, alcune parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno anche avuto l'opportunità di essere sentite.
- (5) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni necessarie ai fini delle conclusioni definitive. In particolare, la Commissione ha approfondito l'inchiesta per quanto riguarda gli aspetti dell'interesse comunitario. A questo riguardo, dopo l'istituzione delle misure provvisorie è stata effettuata una visita di verifica supplementare presso la seguente società:
 - La Fonte Ardennaise, Vivier-Au-Court, Francia (utilizzatore comunitario).
- (6) Inoltre, per raccogliere informazioni è stata effettuata una visita presso il Comitato delle associazioni europee delle fonderie (CAEF) a Düsseldorf (Germania). Per chiarire certe presunte difficoltà di applicazione, è stata effettuata anche una visita alle autorità doganali di Anversa (Belgio) e Duisburg (Germania).
- (7) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di coke 80+ originario della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.
- (8) Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU C 313 del 20.12.2006, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 244 del 19.9.2007, pag. 3.